

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABENANTE, PAPA, CHIAROMONTE, FERMARIELLO, ROMANO, CATALANO e LUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1970

#### Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuole, ancora una volta, proporre all'esame e all'approvazione del Parlamento un provvedimento diretto a salvare il prezioso patrimonio artistico, rappresentato dalle ville vesuviane del secolo XVIII.

Già nove anni or sono i senatori Mario Palermo e Maurizio Valenzi ebbero a presentare un disegno di legge per il restauro delle ville vesuviane, che dal quartiere periferico di Napoli, Barra, sorgono, lungo le pendici del Vesuvio, nello scenario d'incomparabile bellezza del litorale dei comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio, Torre del Greco, Torre Annunziata.

Preoccupati dello stato di pauroso abbandono, in cui versavano le ville, e della minaccia d'irreparabile rovina, cui era esposto un così interessante patrimonio d'arte, i senatori Palermo e Valenzi ripresentarono il loro disegno di legge nel 1964, ispirandosi questa volta al progetto elaborato dal consiglio dell'Ente provinciale del turismo di Napoli.

Purtroppo, nè l'uno, nè l'altro disegno di legge dei parlamentari napoletani è stato discusso e, perciò, approvato, per cui, in tutti questi anni, il complesso delle ville

vesuviane, che tanti danni avevano riportato nel periodo bellico, ha subito altri gravissimi guasti, in grande parte dovuti allo stato di abbandono e alla mancanza di mezzi necessari alle opere di restauro e di consolidamento.

La stampa ha, negli ultimi tempi, espresso, più volte, la preoccupazione sia delle amministrazioni comunali delle città, nelle quali si trovano le ville, sia di esponenti del mondo della cultura e di tanta parte dell'opinione pubblica, per il pericolo di imminente e irreparabile distruzione, al quale è esposto tutto il patrimonio delle ville.

Per salvare le ville sopravvissute all'incuria, l'amministrazione provinciale di Napoli ha di recente promosso l'iniziativa della costituzione di un consorzio, chiamandovi a far parte i comuni di Torre del Greco, Portici, S. Giorgio, Ercolano e l'Ente provinciale del turismo.

Pur ritenendo l'iniziativa degna della massima considerazione, perchè dettata dal proposito di salvare quanto ancora è possibile, noi pensiamo, tuttavia — tenuto conto anche, e in primo luogo, delle difficoltà finanziarie in cui si trovano i comuni, principal-

mente del Mezzogiorno, e perciò dell'esiguità dei contributi che i comuni invitati ad entrare nel consorzio potranno dare —, che solo un forte contributo dello Stato potrà consentire le opere di restauro e di consolidamento e, insieme, i lavori occorrenti alla sistemazione dei parchi e dei giardini, nonché dei locali delle ville a sale di lettura, a musei, a biblioteche, a raccolte e a mostre d'arte, eccetera.

Solo un'opera siffatta potrà restituire, in mirabile armonia, le ville alla bellezza dell'ambiente naturale e rinnovarle di una moderna funzione culturale attraverso un vivo rapporto con l'ambiente umano, civile e sociale.

Il nostro disegno di legge s'ispira ai criteri delle leggi relative alle ville venete n. 543 del 6 marzo 1958 e n. 1336 del 5 agosto 1962.

L'articolo 1 prevede la costituzione del consorzio, per la durata di dieci anni, tra lo Stato e gli enti locali, indicati, all'articolo 2, nei comuni di Torre del Greco, di Portici, di S. Giorgio, di Ercolano, di Torre Annunziata, nelle amministrazioni provinciali e nell'Ente regione della Campania, nonché gli enti provinciali del turismo delle province della stessa regione.

Potranno altresì farne parte, quando ne facciano richiesta, le altre amministrazioni comunali della provincia di Napoli, gli istituti di credito, operanti nella stessa provincia, e i sindacati dei lavoratori; mentre enti ed organizzazioni culturali vi potranno essere ammessi, su deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio stesso.

I compiti del consorzio, di conservazione, di restauro, di valorizzazione del patrimonio delle ville vesuviane, sono indicati all'articolo 1 e all'articolo 12, mentre gli articoli dal 3 all'11 precisano quali sono gli organi del consorzio e i poteri affidati a ciascuno di essi.

L'articolo 13 stabilisce i modi, con i quali una commissione, all'uopo nominata, procederà, nel più breve tempo possibile, alla ricognizione dello stato delle ville vesuviane e all'indicazione di tutti i lavori, di restauro e di consolidamento, necessari.

L'articolo 14 prevede i casi in cui il consorzio ha il diritto di sostituirsi, nelle opere di manutenzione, di restauro, di consolidamento, al proprietario, che ha l'obbligo di eseguire tali lavori; mentre l'articolo 15 prevede le forme di intervento del consorzio relativamente ad agevolazioni da concedere a chi si assume l'onere di fare i lavori o a chi si trovi in disagiate condizioni economiche.

Mentre l'articolo 16 fa riferimento al diritto del consorzio di deliberare, in taluni casi, l'acquisto dell'immobile o di promuovere l'espropriazione di quei monumenti che abbiano eccezionale interesse artistico-storico, l'articolo 18 intende assicurare alle famiglie, che saranno costrette a lasciare i locali delle ville vesuviane, di ottenere un idoneo alloggio.

Il contributo concesso dallo Stato al consorzio è di un miliardo per un decennio, in ragione di cento milioni per ciascuno degli anni finanziari a partire dal 1970, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (articolo 21). Il consorzio dispone altresì dei contributi di tutti gli enti di cui all'articolo 2.

I firmatari del presente disegno di legge confidano nell'appoggio dei senatori di ogni settore: possa la sua approvazione, sottraendo le ville vesuviane alla rovina, che ogni ulteriore indugio potrà rendere irreparabile, riaffermare l'impegno del Parlamento ad operare per la salvezza dell'inestimabile patrimonio artistico e paesistico del nostro Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Al fine di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico, costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII, da lungo tempo esposte, alcune, al pericolo di irreparabile, rapida decadenza e alla minaccia, altre, di definitiva distruzione, è costituito un consorzio tra lo Stato e gli enti locali di cui all'articolo 2.

Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e prende il nome di « Ente per le ville vesuviane ».

Il consorzio esplica la sua attività per un decennio con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

## Art. 2.

Entrano a far parte del consorzio le amministrazioni comunali di Torre Annunziata, di Torre del Greco, di Portici, di S. Giorgio, di Ercolano; le amministrazioni provinciali e l'Ente regione della Campania; gli enti provinciali del turismo di Napoli, di Avellino, di Caserta, di Benevento e di Salerno.

Possono altresì far parte del consorzio, quando ne facciano richiesta, le altre amministrazioni comunali della provincia di Napoli, gli istituti di credito, operanti nella stessa provincia, e i sindacati dei lavoratori; enti e organizzazioni culturali vi potranno essere ammessi, su deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio stesso.

## Art. 3.

Organi del consorzio sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;

- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

#### Art. 4.

Il presidente del consorzio è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente. A lui spetta il compito di convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, da lui presieduti, e di sovrintendere a tutti i servizi.

#### Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente;
- b) dai soprintendenti ai monumenti per le province di cui all'articolo 2;
- c) da due membri scelti tra i presidenti delle amministrazioni provinciali;
- d) da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni comunali, entrate a far parte del consorzio;
- e) da un rappresentante del consiglio regionale;
- f) da un rappresentante degli istituti di credito, ammessi al consorzio;
- g) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- h) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- i) da un rappresentante dei sindacati ammessi al consorzio.

#### Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti e a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

## Art. 7.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario, che decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione che vi provvede di concerto con il Ministero del tesoro;

b) sulle richieste di mutui agli istituti di credito, nonchè sulle proposte di espropriazione, sugli acquisti, sulle accettazioni di lasciti e di donazioni;

c) sul programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento nonchè a quelle necessarie alla valorizzazione e alla destinazione delle ville;

d) entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre, entro un mese, all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

## Art. 8.

Il comitato esecutivo viene eletto tra i componenti del consiglio di amministrazione ed è composto:

a) dal presidente del consorzio;

b) da un presidente di amministrazione provinciale;

c) da due rappresentanti delle amministrazioni comunali, di cui al primo comma dell'articolo 2;

d) da uno dei soprintendenti ai monumenti.

Al comitato esecutivo è affidato il compito di attuare le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

## Art. 9.

Il collegio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno quale membro supplente;

b) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;

c) da un funzionario dell'amministrazione regionale.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Entro il 30 settembre di ogni anno il collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al passato esercizio finanziario.

#### Art. 10.

I membri del consiglio di amministrazione e i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Le cariche di componente il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.

#### Art. 11.

Le entrate del consorzio sono costituite:

a) dal contributo dello Stato;

b) dai contributi dei comuni, delle province e della Regione, nonché degli enti provinciali del turismo e degli istituti di credito, di cui all'articolo 2.

#### Art. 12.

I fondi a disposizione del consorzio possono essere impiegati per:

a) servizio dei mutui;

b) concessione di contributi ed erogazione di fondi;

c) espropriazione ed acquisto di ville, quando non sia possibile assicurare diversamente la conservazione, e spese relative alla esecuzione di opere di restauro e di consolidamento delle ville stesse;

d) valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, e destinazione delle ville stesse a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte;

e) opere di pronto intervento di consolidamento o di restauro di elementi decorativi delle ville, i cui proprietari si trovino in condizioni economiche disagiate o per le quali non si ravvisi la convenienza di procedere all'espropriazione o all'acquisto;

f) spese per studi, pubblicazioni e altre eventuali.

Alle categorie di spesa di cui alle lettere c), d), e) ed f) non può essere assegnata rispettivamente una spesa superiore al 25, al 20, al 15 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

### Art. 13.

Entro trenta giorni dalla propria costituzione, il consorzio effettuerà una ricognizione delle ville vesuviane allo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna e di compilare, contemporaneamente, l'elenco delle ville che possono essere restaurate con l'indicazione di tutte le loro caratteristiche e dello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo, nonchè dei lavori necessari al loro restauro.

L'incarico di cui al comma precedente è affidato ad una commissione, formata da membri scelti in seno al consiglio di amministrazione. Possono essere chiamati a far parte di essa un ingegnere, un architetto, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli, un professore dell'Università di Napoli. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro sei mesi con una relazione, da inviare al Ministero della pubblica istruzione, il quale, entro 30 giorni dalla ricezione

della relazione, approverà l'elenco delle ville giudicate restaurabili, ordinandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soltanto nei confronti degli immobili risultanti da tale elenco sono applicabili le norme di cui alla presente legge.

I lavori di restauro e di consolidamento delle ville sono dichiarati di pubblica utilità.

#### Art. 14.

I proprietari delle ville, indicate nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di consolidamento, di restauro, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza e entro i termini fissati dal consorzio.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente, il consorzio, dopo aver intimato loro che intende sostituirsi nei detti lavori, ha il diritto di provvedere a tutte le operazioni necessarie, salvo rivalsa a carico degli stessi proprietari. Tali norme valgono anche per la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

#### Art. 15.

Su richiesta del proprietario che si assume l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 14, il consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e non superiore, in ogni caso, a dieci anni.

Il comitato esecutivo del consorzio può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, tenuto conto delle condizioni economiche del proprietario e del reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.

Altresì può essere concesso al proprietario che, pur trovandosi nelle sopraddette condizioni, abbia effettuato opere di restauro e di consolidamento, un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.



## Art. 16.

A garanzia dei crediti che gli derivano dall'esecuzione delle opere di cui all'articolo 14, il consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato.

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non copra il credito del consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto dell'immobile o promuoverne l'espropriazione.

## Art. 17.

Gli immobili, compresi nell'elenco di cui all'articolo 13, sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che attesti, annualmente, che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa.

Le concessioni di mutuo, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonchè le iscrizioni ipotecarie e favore del consorzio e relative annotazioni e cancellazioni sono soggette a imposta fissa.

## Art. 18.

Il decreto di esecuzione dei lavori di restauro e di consolidamento comporta la risoluzione di tutti i contratti di locazione in corso alla data della sua emanazione.

La risoluzione si riferisce agli appartamenti, ai vani terranei, a tutti i locali, qualunque ne sia l'uso a cui sono adibiti.

La risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguarda quei terreni, nei quali si debbano effettuare opere di giardinaggio incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso all'atto del decreto. A tutti gli occupanti delle ville, costretti al rilascio dei locali, dovrà essere offerto altro alloggio idoneo a cura dell'Istituto case popolari di Napoli.

## Art. 19.

Al funzionamento del consorzio si provvederà con personale statale di ruolo. Il personale sarà considerato per tutta la durata dell'utilizzazione presso il consorzio in posizione di comando.

## Art. 20.

I parchi e i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.

Il pubblico sarà altresì ammesso, gratuitamente, alle ville che hanno avuto la destinazione di cui all'articolo 12.

I comuni dovranno provvedere alla manutenzione del servizio relativo all'accesso al pubblico.

## Art. 21.

Oltre ai contributi degli enti che entrano o entreranno a far parte del consorzio, il consorzio stesso dispone del contributo concesso dallo Stato nella misura di un miliardo, in ragione di 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari a partire dal 1970 per dieci anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione rispettivamente di lire 70 milioni e di lire 30 milioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 2526 e 2546 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.